

# 9° REGGIMENTO D'ASSALTO PARACADUTISTI "COL MOSCHIN"

-COMANDO-



## PROVVEDIMENTO DI SGOMBERO E DI LIMITAZIONE DELLA CIRCOLAZIONE

CONSIDERATA

la necessità, prospettata da 9° REGGIMENTO D'ASSALTO PARACADUTISTI "COL MOSCHIN" di svolgere esercitazioni mediante il brillamento di piccole cariche esplosive, nella zona denominata "CAVA CALASORBI" (32 T PN 3023 7473)

TENUTO CONTO

della segnalazione con la quale il Direttore di esercitazione precisa estensione e durata del "servizio di sicurezza" da attuarsi al riguardo

VISTO

l'articolo 332 del Decreto Legge n. 66/2010

DISPONGO

per motivi di pubblica incolumità:

a. lo SGOMBERO di persone (non interessate all'esercitazione) e animali, nei giorni compresi tra il 14 e il 17 aprile 2025 estremi compresi e dal 28 al 30 aprile 2025 estremi compresi dalle ore 0900 alle ore 2000 all'area delimitata dagli allineamenti:

- a nord: TOMBA AL CANE (COORD 32T PN 3085 7535);
- a est: INCROCIO VIA DELLA TOMBA AL CANE E VALLE DELLA DISPENZE (COORD 32T PN 3091 7486);
- a sud: INCROCIO STRADA VICINALE DEL VERDELLO E VIA IL ROMITORIO (COORD 32T PN 2977 7409);
- a ovest: INCROCIO STRADA VICINALE DEL VERDELLO E VALLE DELLE DISPENZE (COORD 32T PN 2968 7482).

b. il DIVIETO DI ACCESSO (a quanti non autorizzati dal Direttore di esercitazione/tiro) all'area sgomberata;

c. l'OCCUPAZIONE, da parte dell'Ente/reparto che svolge l'attività "a fuoco":

- delle "postazioni" per vedette;
- delle zone di BRILLAMENTO.

d. la LIMITAZIONE DELLA CIRCOLAZIONE sulle rotabili comprese nell'area riportate al punto a.

I limiti dell'area interessata all'esercitazione e l'ubicazione delle vedette sono riportati su una carta topografica esposta all'albo del comune di Castagneto Carducci (Allegato A dell'ordinanza di sgombero emessa da C.M.E. Toscana).

**Durante lo svolgimento delle attività a fuoco saranno esposti bandieroni rossi nei limiti dell'area delimitata dagli allineamenti riportati al punto a.**

I contravventori a quanto sopra disposto od a quanto ingiunto dalle vedette saranno:

- ritenuti responsabili di ogni danno che dovesse derivare in conseguenza di loro inosservanze;
- puniti salvo che il fatto non costituisca più grave reato, ai sensi dell'articolo n. 336 del Decreto Legislativo n.66/2010 e/o degli articoli n. 140, 141 e 142 del Codice Penale Militare di Pace.

**UFFICIALI ED AGENTI DI POLIZIA SONO INCARICATI DI FAR OSSERVARE LA PRESENTE ORDINANZA.**

LIVORNO, 14 marzo 2025

Firmato  
IL COMANDANTE DI REGGIMENTO  
Colonnello **Andrea BANDIERI**

### AVVERTENZE

1. Il presente manifesto riproduce l'ordinanza n. 01/2025, emessa in data 25 febbraio 2025 dal Comando Militare Esercito "TOSCANA".

2. Disposizioni legislative inerenti al divieto di rimuovere/raccogliere proiettili - cartucce - ordigni esplosivi (e/o relativi rottami):

"Chiunque durante il corso di esercitazioni/tiri ed anche a distanza di tempo da questi, rinvenisse sul terreno proiettili inesplosi, dovrà astenersi dal rimuoverli (senza alcuna eccezione) perché un proiettile inesplosivo può scoppiare anche se leggermente mosso.

Del rinvenimento dovrà essere data immediata comunicazione al Comando dell'Ente/reparto che svolge i tiri / esercitazioni (se "ancora in zona") e/ovvero al più vicino Comando CARABINIERI.

Circa l'osservanza delle disposizioni sul DIVIETO di ricerca, raccolta, rimozione dei proiettili - cartucce - ordigni (e dei relativi rottami) si riportano gli articoli del REGIO DECRETO in data 23 aprile 1896:

-Art. 1: è vietato a chiunque, eccetto che alle persone militari ed alle altre espressamente a ciò adibite dall'autorità militare, ed ai loro incaricati, ricevere o raccogliere proiettili sparati, o parti di proiettili, nei luoghi di esercitazioni di tiro ed in quelli adiacenti.

-Art. 2: per evitare ogni responsabilità dipendente da furti o indebite appropriazioni, o da infortuni causati da fortuite esplosioni, i proprietari di terreni sui quali, dopo le esercitazioni di tiro, si trovassero proiettili sparati, non raccolti, dovranno rivolgersi all'autorità militare perché detti proiettili vengano ritirati o distrutti per cura della medesima.

-Art. 3: gli scoprittori, gli acquirenti, gli incettatori ed i detentori di proiettili o di medesimi, che saranno, a seconda dei casi, incorsi nelle pene stabilite dai codici penali, militare e comune, per gli acquisti di cose destinati ad usi militari, i furti, le appropriazioni indebite, le ricettazioni di cose dello Stato e l'appropriazione delle cose smarrite, saranno denunciati alla competente autorità giudiziaria per il procedimento penale".

3. Modalità/termini per la richiesta di indennizzi conseguenti a "sgomberi" - occupazioni - danni

Si riporta l'articolo 438, commi 13-18, del D.P.R. n.90/2010:

"Prima dell'inizio delle esercitazioni e al termine delle stesse a cura dell'Amministrazione Militare, in contraddittorio del proprietario, dell'affittuario e dei loro rappresentanti ed in mancanza di questi, possibilmente, alla presenza di due testimoni, è redatto verbale constatante lo stato di consistenza dei luoghi e delle cose interessate all'esercitazione.

Gli indennizzi per danni patrimoniali o pregiudizi economici dipendenti dalle esercitazioni sono richiesti dagli eventi diritto con istanza diretta al Comandante militare, conforme ad apposito modello predisposto dal Ministero della Difesa. Tali istanze sono presentate ai Comuni nel cui territorio sono situati i beni danneggiati o i fondi sgomberati, possibilmente entro il quindicesimo giorno dal termine delle esercitazioni. Le domande possono contenere riserva di presentare perizia di parte. I moduli per inoltrare la richiesta degli indennizzi e dei risarcimenti di danni sono reperibili presso gli Uffici Comunali e le locali Stazioni dei Carabinieri. Entro il trentesimo giorno dalla data di presentazione delle domande, il Comune provvede al loro inoltro all'ufficio tecnico militare competente. I danni denunciati che non risultassero accertati o che fossero dichiarati di entità diversa sono immediatamente controllati sul posto e per essi viene redatto verbale in contraddittorio con gli interessati. È verbalizzato con l'intervento di testimoni l'eventuale rifiuto all'accertamento opposto dagli interessati".